

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 3 del 15-01-2025

Supplemento n. 18

mercoledì, 15 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE II	3
ATTI DEGLI ENTI LOCALI	
- Statuti	4
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)	
Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 21.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica con delibera di consiglio comunale n. 95 del 19 dicembre 2024).	4

SEZIONE II





COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

OGGETTO: Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 21.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni (ultima modifica con delibera di consiglio comunale n. 95 del 19 dicembre 2024).

TITOLO I
PRINCIPI E DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

CAPO I
I PRINCIPI

Art. 1
L'autonomia

1. Il Comune di San Giuliano Terme è ente autonomo, con proprio statuto, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Esso rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, garantendo la partecipazione democratica alla realizzazione della politica comunale.
3. L'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune è esercitata secondo le previsioni del presente Statuto.
4. Il Comune è dotato altresì di autonomia impositiva e finanziaria che esercita, oltre che in armonia con la Costituzione, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
5. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Il Comune favorisce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 2
Le finalità

1. Finalità preminenti dell'azione del Comune sono lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale della comunità, finalizzato alla affermazione dei valori umani, al soddisfacimento dei bisogni individuali e della comunità e alla tutela e recupero dell'ambiente, nonché la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i soggetti che vivono nel territorio comunale, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e orientando la propria attività per il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2. Il Comune, avvalendosi delle proprie competenze, anche in collaborazione con lo Stato, la Regione e gli altri Enti locali, opera altresì per:

- promuovere l'affermazione dei diritti umani, della solidarietà internazionale e della pace, del rifiuto della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorendo i rapporti, lo scambio e l'integrazione sociale e culturale tra i popoli, ispirandosi ai principi ed alle finalità della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e valorizzando le diverse culture presenti nel territorio comunale;

- promuovere iniziative tese a realizzare il patrimonio morale, politico e storico della Guerra di Liberazione Nazionale e a favorirne la diffusione della società civile affermando i principi ispiratori della Costituzione Repubblicana;

- valorizzare le forme di volontariato ed associazionismo, favorendo le opportune iniziative delle istituzioni statali, regionali e locali e dei cittadini e di tutti gli altri soggetti residenti o domiciliati nel territorio comunale singoli od associati nel quadro del principio di sussidiarietà ed assicurando ad esse la propria collaborazione;

- perseguire attraverso idonei strumenti l'effettiva attuazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna, in particolare operando per il riequilibrio dei ruoli sociali e della rappresentanza pubblica e assicurando, a questo fine, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'ente;

- promuovere forme di partecipazione alla vita della comunità anche per i cittadini e gli altri soggetti residenti o domiciliati minori di diciotto anni, garantendo iniziative, aggregazioni e consultazioni sui temi che li riguardano.

- garantire allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio comunale, la piena eguaglianza di diritti e la parità di trattamento in materia di accesso ai servizi pubblici comunali, di partecipazione alla vita pubblica locale e di utilizzo di tutte le forme di garanzia e di tutela previste dall'ordinamento.

- assicurare, in tutte le forme idonee, la piena partecipazione alla vita politica, amministrativa e sociale della popolazione anziana;

- assicurare, nell'esercizio delle proprie funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali, la partecipazione di tutti i soggetti interessati, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, favorendo il collegamento dei propri organi con i comitati e le libere associazioni esistenti, attraverso incontri e consultazioni con i rappresentanti dei medesimi, e favorendo altresì l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;

- valorizzare, anche con forme innovative di promozione e gestione, la complessità del territorio comunale, ove una pianura ed un sistema montuoso di grande valore paesaggistico, la ricchezza delle acque, la presenza del Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, le forti identità storico architettoniche e culturali si coniugano con il termalismo ed il turismo termale, costituenti risorse naturali nodali per lo sviluppo di qualità del Comune e sinergiche con tutte le altre peculiarità di un territorio posto in un'area vasta di grande richiamo contigua a due città d'arte e limitrofa a centri del turismo estivo di grande richiamo;

- compiere azioni dirette e promozionali per una politica di risparmio energetico delle risorse ambientali. Il Comune tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e la salute umana. Per far fronte all'emergenza climatica orienta le proprie politiche e attività amministrative alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale. Il Comune concorre per l'attuazione del principio costituzionale coinvolgendo le comunità, le imprese, le associazioni, i singoli cittadini, creando sinergia con gli altri Comuni e gli Enti Locali, collaborando con le istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali. Ciò al fine di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati dall'Assemblea Generale dell'ONU, ridurre l'inquinamento e le emissioni climalteranti, fino alla neutralità climatica, assicurare l'uso sostenibile ed equo delle risorse anche per il benessere delle generazioni future.

3. Il Comune assume tutto il suo territorio, i beni ambientali, paesaggistici, storici, artistici, monumentali, urbanistici e culturali in esso presenti, come un patrimonio della comunità da tutelare e preservare per le future generazioni di cittadini. Assume questo obiettivo come fondamento della propria azione amministrativa e come primario interesse generale della comunità. Garantisce la piena realizzazione degli obiettivi posti con la costituzione del Parco Naturale di Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli, la difesa della sua integrità funzionale e territoriale e la salvaguardia e il recupero dell'area protetta dei Monti Pisani.

Art. 3**Gli elementi distintivi**

1. Il Comune di San Giuliano Terme è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di San Giuliano Terme (capoluogo) e delle frazioni di Rigoli, Molina di Quosa, Pugnano, Colognole, Patrignone, Ripafratta, Orzignano, Pappiana, San Martino Ulmiano, Pontasserchio, Sant'Andrea in Pesciola, Arena Metato, Madonna dell'Acqua, Gello, Asciano, Agnano, Campo, Mezzana, Colignola, Ghezzano.
2. La sede degli organi comunali è sita a San Giuliano Terme.
3. Il Comune ha un proprio stemma, così raffigurato: scudo in forma sannita, d'azzurro, al ponte d'argento a due luci, posto nel fiume al naturale e sormontato da una torre movente da quattro colline di verde. Lo scudo, a sua volta, è sormontato da corona di comune e racchiuso alla base e ai lati da un ramo di quercia e uno di alloro.
4. Il gonfalone riproduce lo stemma ed è nella foggia prevista dalla legge.
5. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma, i casi di concessione del medesimo ed enti o associazioni operanti nel territorio comunale, nonché le relative modalità.

Art. 4**Informazione e comunicazione**

1. Il comune assume come suo principio primario la pubblicità, la trasparenza, la conoscibilità, la comprensibilità e la diffusione dei propri atti e della propria attività. Tale principio si attua attraverso le forme di informazione a mezzo di comunicazione di massa e con l'uso di tutte le risorse tecnologiche e telematiche disponibili, nonché attraverso le comunicazioni dirette ai cittadini singoli ed associati, esterne e interne all'ente. Devono essere privilegiati mezzi e modalità che consentano lo scambio comunicativo bidirezionale.
2. Nel sito istituzionale dell'ente è presente apposita sezione destinata all'Albo on line per la pubblicazione legale di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.

CAPO II**L'ATTIVITÀ NORMATIVA****Art. 5****Lo Statuto**

1. Lo Statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente.
2. Lo Statuto specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e i modi di esercizio della rappresentanza legale del comune, stabilendo altresì le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. I procedimenti per l'approvazione dello Statuto, per le modifiche di esso, nonché per la pubblicazione e l'entrata in vigore, sono disciplinati dalla legge.

Art. 6

I Regolamenti

1. Il Comune adotta, nel rispetto dello statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Affinchè un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.
3. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
4. I Regolamenti entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione all'Albo on line.
5. I regolamenti possono essere dichiarati urgenti. Conseguentemente entrano in vigore il giorno di pubblicazione della deliberazione all'Albo on line.

TITOLO II**L'ORDINAMENTO DEL COMUNE****CAPO I****GLI ORGANI**

Art. 7

Principio regolatore

1. Sono organi con funzioni politico amministrative del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, Il Sindaco.
2. La legge, lo statuto ed i regolamenti disciplinano la ripartizione delle funzioni ed i rapporti reciproci fra gli organi con funzioni politico amministrative, nonché fra questi e i dirigenti, sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, al fine di realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 8

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale dell'ente spetta al Sindaco e ai dirigenti, che la esercitano nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ai sensi degli articoli 39 e 55 dello statuto.
2. La rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, ove l'atto dedotto in giudizio rientri nelle attribuzioni e nelle competenze degli organi di governo. Ove la materia del giudizio rientri nelle attribuzioni dei dirigenti, questi assumono la determinazione di avvio della lite, di resistenza, di transazione e di rinuncia.

CAPO II**CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 9

Norme Generali

1. Le norme relative all'elezione del Consiglio, alla sua durata in carica, al numero dei consiglieri ed alla loro posizione giuridica sono stabilite dalla legge, la quale determina anche i casi di scioglimento del consiglio nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dei consiglieri.

2. Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure.
3. Il Regolamento , nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte.

Art. 10

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida dei Consiglieri e del Sindaco, alla elezione del Presidente e del Vice presidente, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, e alla comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, da parte del Sindaco. Nella prima adunanza viene altresì eletta la commissione elettorale comunale.
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
3. Ove l'elezione di taluni Consiglieri non sia convalidabile, il consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe. Ove l'elezione del Sindaco non risulti convalidabile, si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.
4. La prima seduta è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, per la comunicazione dei componenti della giunta . Nel caso in cui il Consiglio comunale non nomini il suo presidente ed il vice presidente nella prima seduta, esso è convocato di diritto per il decimo giorno ferialo successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.
5. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
6. Non si fa luogo all'elezione del Presidente del Consiglio se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 11

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal presidente. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a convocare il Consiglio , in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il Sindaco o un quinto dei consiglieri.
2. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 12

Principi generali di funzionamento

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 27 e tenuto conto delle richieste e proposte del Sindaco, della Giunta e dei consiglieri.
2. Il numero necessario dei Consiglieri per la validità delle sedute è stabilito dal regolamento . Deve essere prevista la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, anche nel caso di seconda convocazione. Il regolamento medesimo può stabilire che non sia richiesto il numero legale durante la discussione di interrogazioni o interpellanze ed in tutti gli altri casi in cui non siano previste deliberazioni.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge, il presente statuto o il regolamento prevedano una maggioranza diversa.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi per i quali il regolamento dispone la seduta segreta.
5. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico sociale, il Consiglio Comunale può essere convocato , relativamente alla discussione su tali argomenti, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini , con solo diritto di parola.
6. Il Consiglio Comunale, di norma, si riunisce nell'apposita sala della sede municipale.
7. Le votazioni hanno luogo con voto palese, ad eccezione dei casi per i quali il regolamento stabilisce la votazione a scrutinio segreto.
8. Il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio, e cura, con persone di fiducia, la redazione del verbale, che sottoscrive insieme con chi presiede l'adunanza..

Art.13

Consigliere anziano.

1. Il Consigliere anziano è il consigliere che nelle elezioni a consigliere comunale ha conseguito la cifra elettorale individuale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri

Art 14

Il Presidente del Consiglio. Funzioni e nomina.

1. Il Consiglio e' presieduto da un Presidente che lo rappresenta.
2. Il Presidente, che dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato, è eletto dal Consiglio Comunale nel proprio seno nella prima adunanza, a maggioranza assoluta dei propri componenti. Con lo stesso procedimento e' eletto il Vice Presidente del Consiglio, per l'espletamento delle funzioni di cui al successivo comma 8.
3. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.
4. In caso di dimissioni dalla carica, il consiglio comunale provvede alla sostituzione dei dimissionari con le modalità di elezione sopra richiamate.
5. Il Presidente ed il Vice Presidente, possono essere revocati dalla carica in qualsiasi momento con provvedimento del Consiglio Comunale, adottato, a maggioranza assoluta dei propri componenti, su richiesta espressa di 1/3 del consiglieri.
6. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio Comunale previste dalla legge, realizza con il Sindaco il raccordo tra l'attività di indirizzo e di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'ente, è responsabile.
7. Il regolamento specifica le attribuzioni del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni indicate al precedente comma.
8. Nei casi di assenza od impedimento del Presidente, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente e in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

Art. 15

Autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria del consiglio.

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali:
 - a) viene individuata o istituita la struttura organizzativa competente alla gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie appositamente destinati all'attività del consiglio e dei gruppi consiliari;
 - b) vengono stabilite le modalità per l'esercizio dell'autonomia contabile.

2. La struttura organizzativa come sopra individuata o istituita, risponde, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, agli indirizzi emanati dal Presidente del Consiglio.

Art. 16

Discussione delle linee programmatiche di mandato.

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ogni consigliere può intervenire nella discussione e definizione delle linee programmatiche attraverso proposte di integrazione, adeguamento o modifica.
3. Il Consiglio, dopo la discussione e l'eventuale adozione di modifiche ed emendamenti, approva le linee programmatiche.
4. Adeguamenti e modifiche alle linee programmatiche possono essere richiesti ed apportati congiuntamente all'approvazione del bilancio preventivo.
5. Lo stato di attuazione delle linee programmatiche è verificato annualmente dal consiglio comunale contestualmente alla discussione e all'approvazione del rendiconto.

Art. 17

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante pubblicazione all'albo on line, sul sito istituzionale, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 18

Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Le deliberazioni in ordine alle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
5. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali previsti espressamente dalla legge.

Art. 19

Commissione per lo statuto e per il regolamento del consiglio

1. Il Consiglio, all'inizio del mandato, nomina al proprio interno una commissione competente ad esaminare le proposte di modifica al presente statuto e per la formazione ed aggiornamento del regolamento di cui al precedente articolo 9. I membri della commissione sono

nominati su designazione dei gruppi consiliari con criterio proporzionale e in modo da garantire la presenza in essa, di almeno un rappresentante per gruppo.

2. Il regolamento specifica le modalità di funzionamento della commissione.

Art. 20

Commissioni Consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in Commissioni Consiliari permanenti, istituite all'inizio di ogni mandato in modo che in esse sia assicurata la rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza.

2. Il Regolamento stabilisce il numero delle commissioni, i poteri delle Commissioni, le norme relative alla elezione dei membri, all'organizzazione ed al funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. Le Commissioni esaminano preventivamente, ognuna per le materie di propria competenza, le questioni da sottoporre al Consiglio Comunale secondo le modalità stabilite dal Regolamento e ferma restando la competenza della commissione prevista dal precedente articolo.

3. Il Sindaco, gli Assessori ed un Consigliere per gruppo non rappresentato possono partecipare ai lavori delle Commissioni di cui non fanno parte senza diritto di voto.

4. Alle Commissioni Consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

5. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze.

Art. 21

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo 22, può istituire:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, che riferiscono al Consiglio ed alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Tale commissione, avente funzione di controllo, sarà presieduta da un membro designato dalle minoranze.

2. Nel provvedimento di nomina delle commissioni viene stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

Art. 22

Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, con l'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati.

3. La disciplina relativa allo stato giuridico dei Consiglieri, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei medesimi, alla procedura per la surrogazione di quanti sono risultati ineleggibili, e' regolata dalla legge.

4. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

5. **abrogato**

Art. 23

Doveri del Consigliere e decadenza per mancata partecipazione alle sedute.

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La causa di decadenza di cui al presente articolo è contestata dal Consiglio Comunale all'interessato, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.
4. L'interessato, entro 20 giorni dalla notificazione della deliberazione di cui al precedente comma, può far pervenire al Consiglio scritti difensivi. L'Assemblea delibera in via definitiva sulla decadenza entro i successivi 20 giorni.
5. Con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale sarà disciplinata la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Art. 24

Prerogative del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la verità o la sussistenza di un fatto determinato o per conoscere se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione in ordine ad un determinato affare.
3. L'interpellanza consiste nella richiesta scritta al Sindaco circa i motivi, i criteri e gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta su determinati affari.
4. La mozione consiste in una proposta di risoluzione che uno o più Consiglieri sottopongono all'approvazione del Consiglio.
5. L'istanza del sindacato ispettivo e' preordinata alla funzione di controllo e vigilanza dei Consiglieri circa l'accertamento di fatti e situazioni.
6. L'istanza del sindacato ispettivo e le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e presentate al protocollo del Comune; il Sindaco o l'Assessore da esso delegato dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
7. Il regolamento consiliare disciplina detti istituti.
8. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere informazioni e di consultare atti e verbali degli organi ed uffici del Comune, delle aziende speciali, delle istituzioni ed enti dipendenti dal comune, utili all'espletamento del mandato.
9. Al Consigliere non può essere opposto il segreto d'ufficio, ma egli ha l'obbligo di mantenere il segreto nei casi espressamente previsti dalla legge relativamente alle informazione ed atti ricevuti.
10. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie competenze e su proposta del Sindaco, può attribuire ai singoli Consiglieri specifici incarichi e compiti. Il Consigliere incaricato e' eletto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati sulla base di un programma di lavoro che definisce gli obbiettivi del suo mandato, i tempi, l'indirizzi, le prerogative e gli strumenti di lavoro.

Art. 25

Dimissioni - Decadenza - Vacanza del seggio del Consigliere - Surroga.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale e debbono essere assunte immediatamente al protocollo. In caso di più dimissioni queste sono assunte seguendo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci; comunque il Consiglio deve procedere alla surrogazione entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni. In caso di pluralità di dimissioni, la surroga avviene con separati provvedimenti secondo l'ordine temporale di assunzione al protocollo.
2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
3. Il seggio di Consigliere Comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
5. Qualora dopo la sospensione di cui al comma precedente sopravvenga la decadenza, si procederà alla surrogazione a norma del comma 3.
6. Ai Consiglieri Comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 26

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art. 27

Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo quale organo di programmazione generale dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del consiglio consulta periodicamente la Conferenza su questioni determinate e di regola con riferimento alla presentazione dell'o.d.g. delle sedute consiliari.
3. La conferenza dei capigruppo è equiparata a tutti gli effetti ad una commissione consiliare

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 28

Ruolo e composizione.

1. La Giunta Comunale e' l'organo del Comune cui compete, in attuazione degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio Comunale, adottare atti attraverso i quali si

realizza il programma di governo dell'amministrazione. Essa esercita in particolare le funzioni conferite dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. La Giunta Comunale, è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero massimo di assessori pari a quello indicato dal decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e sue modifiche e integrazioni. Tra gli assessori, di norma, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

3. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

4. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa da quella di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra, nei modi di legge, il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; come pure gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.

Art. 29

Nomina della Giunta

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Dell'avvenuta nomina degli assessori, il Sindaco dà comunicazione nella prima seduta al Consiglio Comunale dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente e del Vice presidente.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo consiglio e sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 30

Vice Sindaco

1. In sede di nomina dei componenti della Giunta Comunale, il Sindaco attribuisce, con separato provvedimento, le funzioni di Vice Sindaco ad un Assessore.

2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata sulla base delle leggi sull'ordinamento.

3. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

4. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni vengono esercitate dall'assessore più anziano di età presente nella sede comunale; in assenza degli assessori la sostituzione spetta al Consigliere Anziano

Art. 31

Durata in carica - Surrogazioni

1. La Giunta comunale dura in carica quanto il Sindaco che l'ha nominata.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori provvedendo alla loro sostituzione e dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Nel caso di dimissioni di un assessore il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 32

Mozione di sfiducia.

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano contestualmente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio..
4. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Essa e' notificata agli interessati.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 33

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta e' collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La Giunta Comunale e' convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti, nella persona del loro presidente.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Segretario generale redige il verbale delle adunanze e tale verbale deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi presiede la seduta e dal Segretario stesso.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere corredata dal parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrate in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
10. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 34

Competenze della Giunta

1. La Giunta adotta tutti gli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che non sono riservati agli altri organi di governo, in base alla legge o allo statuto.
2. Sono ricompresi negli atti di cui al comma 1:
 - a) il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) il piano esecutivo di gestione e gli atti integrativi del medesimo;
 - c) la programmazione del fabbisogno del personale;

- d) l'autorizzazione alla stipula dei contratti di lavoro a livello di ente;
 - e) la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e per la fruizione dei servizi pubblici in attuazione della disciplina generale deliberata dal consiglio;
 - f) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche;
 - g) ogni altro atto demandatogli dalla legge o dai regolamenti.
3. Nell'esercizio della sua attività di impulso, la Giunta propone al Consiglio deliberazioni che a norma di legge sono di competenza di quest'ultimo.

Art. 35

Deliberazioni di urgenza della Giunta

1. La Giunta, non può adottare provvedimenti d'urgenza di competenza del Consiglio Comunale con eccezione di quelli attinenti alle variazioni di bilancio che debbono essere sottoposte a ratifica secondo le disposizioni di legge in materia e nei modi previsti dal regolamento di contabilità.

Art. 36

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante pubblicazione all'albo on line, sul sito istituzionale, per 15 (quindici) giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione, salvo il caso di quelle dichiarate immediatamente eseguibili.

CAPO IV

SINDACO

Art. 37

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco e' capo dell'Amministrazione ed ufficiale del Governo.
2. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 38

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini, a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale di cui e' membro.
2. L'assunzione delle funzioni di Sindaco sia come Capo dell'Amministrazione che come Ufficiale di Governo, sono regolate dalla Legge.
3. Il Sindaco resta in carica per cinque anni e sino all'insediamento del successore.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco si applica quanto previsto dall'art.53 del T.U. approvato con d.lgs.18 agosto 2000, n.267.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
6. Il Sindaco, insieme alla Giunta, decade dalla carica nel caso dello scioglimento del Consiglio comunale.
7. Il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza o di impedimento temporaneo nonché di sospensione dall'esercizio delle funzioni, è sostituito dal Vice Sindaco, anche, se necessario, in quelle di Ufficiale di Governo.
8. Il Sindaco, insieme alla Giunta, cessa dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio comunale, della mozione di sfiducia di cui all'art. 32 dello Statuto
9. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 39

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. In particolare, il Sindaco:
 - a) esercita la rappresentanza politico-istituzionale del Comune
 - b) nomina gli assessori comunali, conferendo ad uno di essi le funzioni di vice-sindaco.
 - c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori; convoca e presiede la Giunta, fissa l'ordine del giorno delle sedute e distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione delle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo successivo
 - d) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e ferma restando la competenza espressamente riservata dalla legge al consiglio stesso
 - e) ha facoltà di nominare e revocare, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi;
 - f) può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Generale qualora non si avvalga della facoltà di cui alla precedente lettera g)
 - g) nomina e revoca il Segretario Generale;
 - h) provvede alla nomina dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti ai sensi delle normative vigenti.
 - i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - j) indice i referendum comunali e ne proclama i risultati;
 - k) esercita le funzioni di Polizia Locale tramite il Corpo di Polizia Municipale istituito ai sensi di legge, impartisce, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio, ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
 - l) rappresenta il Comune in giudizio, nei casi e con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto;
 - m) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

n) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.34 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

3. Il Sindaco, inoltre, esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 40

Deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, ha facoltà di delegare o di attribuire ad ogni singolo Assessore funzioni e compiti particolari o generali nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza, con delega a firmare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fermo restando che rimane al Sindaco la funzione di assicurare l'unitarietà di indirizzo dell'attività degli assessori nelle materie oggetto della delega, in relazione anche agli indirizzi generali del governo dell'Ente.

2. Il Sindaco può anche delegare a Consiglieri lo svolgimento di attività di istruzione, studio e proposta di determinati problemi e progetti o la cura di determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali deleghe non abilitano alla adozione di atti amministrativi ad efficacia esterna.

Art. 41

Potere di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti statali, regionali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. In caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale..

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi dei commi 3 o 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

Art. 42

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, in casi di emergenza, connessi con traffico e/o con l'inquinamento atmosferico ed acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio ,

adottando provvedimenti contingibili ed urgenti, motivati e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ai sensi delle normative vigenti.

4. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

5. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate nelle frazioni ad un consigliere comunale.

TITOLO III SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I SERVIZI

Art. 43 Servizi

1. Il Comune può provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali o siano destinate a promuovere lo sviluppo civile ed economico delle comunità locali.

2. Il Consiglio Comunale delibera l'esercizio diretto dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'Azienda od una Istituzione;

b) in concessione a terzi, quando sussistono le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di pi. soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di Società per Azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art.116 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

3. Il Consiglio Comunale delibera sulle forme di svolgimento di servizi di interesse pubblico da

parte del Comune anche in associazione con altri soggetti pubblici o privati.

4. Il Comune può costituire Società per Azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanisti vigenti, secondo criteri e modalità previsti dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale può disciplinare con apposite convenzioni le forme ed i limiti della partecipazione alle società di capitali.

Art. 44 Aziende speciali ed istituzioni

1. Le Aziende speciali di cui all'articolo che precede sono dotate di personalità giuridica ed operano con autonomia imprenditoriale secondo il proprio statuto che deve prevedere, fra l'altro, un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

2. La costituzione delle Aziende speciali . deliberata dal Consiglio Comunale che ne approva lo Statuto a maggioranza assoluta.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende sono disciplinati da apposito regolamento deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi strumentali del Comune dotati di sola autonomia gestionale la cui attività . soggetta al controllo dei revisori dei conti del Comune.
5. Le Aziende e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggiare il bilancio secondo quanto prevede la legge.
6. Sono organi delle Aziende speciali e delle Istituzioni:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui membri sono nominati con provvedimento del Sindaco, sentiti i Capigruppo consiliari. Per dette nomine il Sindaco deve tenere conto dei requisiti di professionalità definiti dai rispettivi regolamenti o statuti nonché di quelli stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 18. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere Consiglieri ne' Assessori Comunali dell'Ente. I predetti non possono inoltre svolgere attività incompatibile con gli scopi connessi alla carica.
 - b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri. Dura in carica tre anni.
 - c) il Direttore, cui spetta la responsabilità gestionale nominato di regola, con pubblico concorso, salvo diversa disposizione dello Statuto e del regolamento della azienda speciale o del Regolamento comunale in caso di istituzioni.
7. Le dimissioni del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono presentate al Sindaco che provvede alle relative sostituzioni.
8. La decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni e delle Aziende speciali sono di competenza del Sindaco mediante atti da adottare in conformità dei rispettivi statuti o regolamenti.
9. Dei provvedimenti di nomina, di decadenza e di revoca, il Sindaco da' comunicazione al Consiglio Comunale.
10. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'Azienda e dell'Istituzione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali indicati dai regolamenti, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla eventuale copertura dei costi sociali ove approvati dal Consiglio Comunale.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE

Art. 45 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare a maggioranza assoluta dei componenti la stipula di convenzioni con altri Comuni o con la Provincia di Pisa o altre Province per la gestione coordinata di determinati servizi secondo le norme di legge.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 46

Consorzi

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza assoluta di partecipare a Consorzi con altri Comuni o con la Provincia di Pisa o con altre Province per la gestione associata di uno o più servizi. Alla gestione del Consorzio si applicano le norme che regolano le Aziende speciali secondo l'art 31, comma 8, del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. La costituzione del Consorzio, i rapporti fra gli Enti partecipanti, la costituzione degli organi sono disciplinati dalla legge.

Art. 47

Accordo di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune con altri Enti o soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più degli altri soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento secondo le norme di legge.
2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

Art. 48

Principi organizzativi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quale obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini, nell'attuazione di tali criteri e principi. I dirigenti e i responsabili dei servizi, coordinati dal Segretario Generale o dal Direttore Generale in caso di nomina del medesimo ai sensi dell'art. 108 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, in modo da corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale e dai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il relativo Regolamento, nell'ambito dei principi fissati dal presente statuto, disciplina in particolare le materie ad esso demandate dall'art.89 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale e' impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza di cui al successivo art.50, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 49

Responsabilità del procedimento

1. Il regolamento sul procedimento disciplina, in conformità della legge, i procedimenti amministrativi di competenza comunale, stabilendone altresì i relativi termini ed il responsabile
2. I conflitti di competenza per l'attribuzione dei procedimenti tra i diversi settori sono decisi dal Segretario Generale o, in caso di nomina, dal Direttore Generale.
3. L'esecuzione degli atti avviene attraverso i dirigenti o i responsabili dei servizi.

Art. 50

Conferenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi

1. La Conferenza dei dirigenti e responsabili dei servizi è presieduta dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, se nominato, ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali e dai responsabili dei servizi di qualifica non dirigenziale del Comune. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale di cui all'art. 48.
2. Per coordinare l'attuazione di programmi, ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali, è convocata una Conferenza dei dirigenti di settore, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali del Comune.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi al Sindaco.

Art. 51

Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative esterne all'Ente che possano far sorgere un conflitto di interessi con l'Ente medesimo.
2. Lo svolgimento di attività lavorative è autorizzato dal Dirigente o dal responsabile di servizio previa verifica delle condizioni di cui al comma precedente e nei limiti, con i criteri e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di cui al precedente articolo 48, comma 2.

Art. 52

Rapporti con le organizzazioni sindacali

1. Il Comune riconosce come interlocutori necessari per tutte le materie concernenti il personale e la organizzazione del lavoro le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Nazionale di lavoro per i dipendenti degli E.E.L.L.

Art. 53

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale svolge le competenze e funzioni previste della legge o in base alla legge. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità di

esercizio delle funzioni del segretario anche nel caso in cui il Sindaco non si sia avvalso della facoltà di nomina del Direttore Generale.

Art. 54

Il Vice Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie di Segretario, in possesso di laurea in giurisprudenza od equipollente.
2. Il Vice Segretario Comunale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza e impedimento.

Art. 55

Competenze dirigenziali

1. Spetta ai dirigenti o ai responsabili dei servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri dettati dal presente statuto e dal Regolamento che si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I soggetti di cui al comma precedente organizzano e dirigono i settori ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto, dal Regolamento e dal D.Lgs n.29/93. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei settori e servizi da loro dipendenti.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità relative alle attribuzioni ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta.

Art. 56

Contratti a termine

1. La copertura dei posti di responsabili di uffici o servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nei limiti previsti dalla legge e secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento altresì disciplina i contratti a tempo determinato extra dotazione organica per i dirigenti e le alte specializzazioni.
3. All'affidamento degli incarichi di cui ai commi precedenti provvede il Sindaco nelle forme previste dall'art.110 del T.U. approvato con d.lgs 18 agosto 2000, n.267

Art. 57

Responsabilità dirigenziale

1. I Dirigenti e i responsabili dei servizi sono direttamente responsabili in via esclusiva della correttezza amministrativa, della efficienza della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente.
2. La Giunta Municipale procederà ad effettuare, in contraddittorio, con il Dirigente o responsabile, la verifica periodica dell'attività dei settori e servizi da loro diretti.

3. L'inefficienza non occasionale, comprovata e non giustificata, comporta la rimozione da incarichi o il trasferimento ad altro settore o la rimozione dalla direzione di struttura, con le relative conseguenze retributive.

4. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente avviene con le garanzie stabilite dai contratti di lavoro

Art. 58

Valutazione dell'attività lavorativa

1. Il Dirigente o il responsabile di servizio nel corso del procedimento periodico di valutazione dei risultati di cui all'articolo precedente, prende in considerazione, tra gli elementi che hanno concorso alla determinazione dei risultati stessi, le prestazioni lavorative dei dipendenti addetti all'ufficio.

2. Il dipendente che non svolge adeguatamente le proprie funzioni legate alla responsabilità degli uffici assegnati e' rimosso dall'incarico.

3. Al di fuori dei casi di ordinaria mobilità di cui al successivo art. 59, il dipendente che non svolge la propria attività lavorativa con efficienza può essere trasferito ad altro posto di pari qualifica e profilo, nell'ambito dell'unità organizzativa apicale cui appartiene; può altresì essere escluso dalla corresponsione dei premi incentivanti.

4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere adottati previo procedimento in contraddittorio.

Art. 59

Dipendenti comunali

1. Ogni dipendente ha il dovere di svolgere le mansioni che gli sono state attribuite, sulla base dei principi della parità di carichi operativi e del rispetto delle capacità individuali.

2. Le norme relative all'assunzione, alla carriera e alla disciplina del personale sono stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Esso si ispira al principio di cooperazione tra i vari livelli di servizio, fermo restando il principio di gerarchia corrispondente alle esigenze di ordinata gestione e di decisione finale. Il Regolamento garantisce, anche mediante specifiche misure denominate azioni positive, condizioni di pari opportunità nello sviluppo della professionalità e di conseguenza nell'accesso agli uffici e nello svolgimento della carriera.

3. Per esigenze di servizio ed in attuazione dei principi di mobilità e rotazione negli incarichi, il dirigente e il responsabile del servizio possono modificare la ripartizione del personale tra i diversi uffici affidati alla loro responsabilità nel rispetto dei profili professionali inerenti alla qualifica funzionale

Art. 60

Sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Il regolamento individuerà l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del dirigente o del responsabile di servizio contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il provvedimento disciplinare e applica le sanzioni per le quali è competente.

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 61
Principi generali

1. Il Comune, nel rispetto dei principi costituzionali di libertà, autonomia ed uguaglianza garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Allo scopo di concorrere al buon andamento dei servizi e dell'azione amministrativa riconosce i diritti di partecipazione a tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale ed a coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o in qualità di utenti di servizi amministrati dal Comune, compresi gli stranieri e gli apolidi.

Art. 62
Associazioni e organismi di partecipazione

1. Il Comune sostiene le associazioni esistenti del volontariato, culturali, sportive, ricreative e favorisce il costituirsi di ogni forma associativa, senza fini di lucro, intesa a concorrere, con metodo democratico, allo sviluppo sociale della comunità, a promuovere la solidarietà e l'aggregazione dei cittadini e di tutti gli altri soggetti indicati al precedente articolo 61, manifestando tale favore sotto forma di audizioni, consultazioni e anche finanziamenti nel rispetto del regolamento di esecuzione previste dall'art. 12 L. 241/90. A tal fine viene istituito un Albo dove vengono iscritte le associazioni che ne fanno domanda.
2. Per consentire un più efficace collegamento della comunità con gli organi istituzionali del Comune e per assicurare che la tutela degli interessi collettivi o diffusi, anche riferiti a singole frazioni, venga esercitata valutando le effettive esigenze della comunità stessa, il Comune promuove la costituzione di organismi consultivi permanenti o straordinari. Fra i suddetti organismi sono compresi quelli previsti dai successivi articoli 63, 64, 65 e 66.
3. Gli esiti delle consultazioni, non vincolanti, devono essere discussi dagli Organi di Governo e menzionati nei relativi atti.
4. L'Amministrazione Comunale agevola l'esercizio di tali consultazioni, ponendo a disposizione dei predetti organismi sedi, strutture e spazi idonei allo scopo.
5. Le modalità di svolgimento delle consultazioni nonché di costituzione degli organismi di partecipazione sono stabilite con regolamento.

Art. 63
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale;
 - b) sport tempo libero e giochi;
 - c) rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo;

- d) pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF;
 - e) formazione extra scolastica (musica artistica, civica, stradale).
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 64

Consiglio per le pari opportunità

1. Il consiglio istituisce un organismo permanente consultivo avente la specifica finalità di promuovere e sostenere azioni rivolte a rimuovere i fattori sociali e culturali che contribuiscono alla discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del genere femminile.
2. Tale organismo, denominato "Consiglio di San Giuliano Terme per le pari opportunità", è costituito dalle elette nel consiglio comunale, dalle donne nominate assessore comunale e da una rappresentante di ciascuno dei comitati pari opportunità istituiti, nel territorio comunale, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 nonché di ognuna delle organizzazioni o associazioni politiche e sociali presenti nel territorio comunale che ne facciano richiesta.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio cittadino per le pari opportunità sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 65

Consulta del volontariato

1. Nel quadro del principio di sussidiarietà e per assicurare concretamente la partecipazione degli organismi di volontariato e dell'associazionismo senza fini di lucro all'attuazione delle politiche dell'ente in campo sociale, ambientale, culturale, turistico e sportivo, il consiglio istituisce la Consulta del volontariato.
2. La Consulta è composta da un rappresentante di ognuna delle associazioni operanti nel territorio ed ha compiti consultivi e propositivi.
3. Le modalità di formazione e il funzionamento sono stabiliti con apposito regolamento.

Art. 66

Consulta dell'immigrazione

1. In specifica rappresentanza degli stranieri residenti nel comune o aventi in esso la sede di studio o di lavoro, comunque regolarmente soggiornanti, è costituita, da parte del consiglio comunale, la Consulta dell'immigrazione.
2. Fanno parte della consulta rappresentanti di tutte le comunità di stranieri presenti nel territorio comunale ai sensi del comma 1.
3. Compito della consulta è di collaborare con l'amministrazione comunale nell'opera tesa a garantire allo straniero la piena eguaglianza di diritti e la parità di trattamento in materia di accesso ai servizi pubblici comunali e di partecipazione alla vita pubblica locale secondo le finalità enunciate dal presente statuto.
4. Le modalità di formazione e di funzionamento della consulta sono stabiliti con apposito regolamento

Art. 67

Garante per i diritti delle persone disabili

1. E' istituito il Garante della persona disabile al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle

- opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone disabili.
2. L'elezione, il funzionamento del garante ed i profili procedurali relativi l'attività dal medesimo esercitata, sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 68

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Nel procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono partecipare tutti i soggetti che ne abbiano titolo ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Gli stessi soggetti hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere sentiti informalmente dagli organi competenti.
3. L'avvio del procedimento e' comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro i quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l'Amministrazione intenda adottare.
4. Nei regolamenti che disciplinano il procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono essere individuati i soggetti ai quali l'avvio del procedimento deva essere comunicato.
5. Il responsabile del procedimento accerta, caso per caso, se vi siano altri interessati.
6. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le modalità dell'informazione da dare ai cittadini sullo stato degli atti e delle relative procedure, nonché sull'ordine di esame di atti che li riguardano.

Art. 69

La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi di interesse generale

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi di interesse generale, tramite specifiche norme regolamentari.
2. Gli atti amministrativi di interesse generale, determinati nell'articolo successivo, con esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che abbiano determinato la decisione in rapporto alle risultanze istruttorie, ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Art. 70

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o di atti amministrativi di particolare interesse generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. L'istruttoria pubblica può essere stabilita dalla Giunta per gli atti di propria competenza.
3. A prescindere dalla competenza in ordine all'approvazione degli atti, l'istruttoria pubblica è stabilita dal Consiglio comunale a maggioranza dei propri componenti, quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri.
4. L'istruttoria può essere altresì effettuata su proposta di almeno 500 residenti.
5. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un proprio rappresentante, oltre ai membri della Giunta ed ai gruppi consiliari, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.
6. Ciascun gruppo esponentiale di interessi non individuali può partecipare tramite un solo rappresentante dallo stesso nominato nell'ambito di persone munite di specifiche conoscenze in ordine agli argomenti da trattare.
7. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per l'ipotesi disciplinata dal comma 4, le forme di pubblicità e le modalità di svolgimento dell'istruttoria che deve essere conclusa entro il termine stabilito dal regolamento sui procedimenti comunali che, per effetto dell'istruttoria pubblica, può essere prorogato di non oltre trenta giorni.
8. Il regolamento prevede le forme di garanzia necessarie a consentire la migliore ed equa esposizione delle opinioni a confronto.
9. L'istruttoria pubblica non può essere richiesta né deliberata per le materie di cui all'art. 72, comma 2, lett. da a) ad e) inclusa.
10. Sono fatte salve le forme di partecipazione pubblica ai procedimenti specificamente disciplinate dalla legge.

Art. 71

Petizioni, proposte ed istanze

1. Le petizioni e le proposte, anche sotto forma di specifici atti da adottarsi da parte dell'amministrazione, possono essere presentate da cittadini o da altri soggetti residenti o domiciliati nel comune, che abbiano compiuto i sedici anni di età.
2. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 500 soggetti di cui al precedente comma, o, comunque, per questioni di carattere locale, da non meno di un terzo dei residenti o domiciliati nella frazione interessata, sempre che abbiano compiuto i sedici anni di età.
3. Possono presentare le petizioni o le proposte anche i soggetti rappresentativi di interessi collettivi presenti nel territorio.
4. Sulle petizioni o proposte il consiglio comunale provvede a deliberare entro sessanta giorni dalla presentazione.
5. Le istanze dirette al Sindaco e ai singoli Assessori, i quali provvederanno a dare risposta entro trenta giorni, sono sottoscritte da uno o più dei soggetti indicati ai commi 1 e 3.
6. Le sottoscrizioni debbono essere autenticate nelle forme di legge.

Art. 72

Referendum

1. Il comune riconosce il referendum come forma di partecipazione della popolazione all'attività amministrativa dell'ente.
2. Il referendum popolare potrà essere di tipo consultivo o abrogativo e potrà riguardare tutte le materie di competenza del consiglio comunale escluso lo statuto e le seguenti:
 - a) bilancio e rendiconto, assunzione di mutui, emissioni di prestiti;
 - b) istituzione e ordinamento di tributi e tariffe;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) regolamento per il funzionamento del consiglio;
 - e) criteri per l'ordinamento degli uffici e servizi;
 - f) piano strutturale, regolamenti urbanistici e piani attuativi (fatta salva l'ammissibilità di referendum su singole parti).
3. Non sono ammessi, in ogni caso, quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'uguaglianza dei diritti delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali o economiche e per opinioni politiche.
4. Non può essere richiesto referendum su oggetti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni.
5. Il referendum consultivo è richiesto:
 - a) dal consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) da almeno duemila residenti nel comune, che abbiano compiuto i sedici anni di età;
6. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo tutti i residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici anni di età.
7. Il referendum abrogativo è richiesto da almeno duemila residenti iscritti nelle liste elettorali del comune.
8. Hanno diritto a partecipare al referendum abrogativo tutti i residenti, iscritti nelle liste elettorali.
9. La richiesta di referendum è soggetta a giudizio di ammissibilità da parte di un comitato di garanti, composto dal Difensore Civico, dal Segretario Generale e da un esperto in materie giuridico-amministrative eletto dal consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro sessanta giorni dall'insediamento del consiglio neo-eletto e, in fase di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui al successivo comma 11. In caso di mancata elezione entro i termini previsti, alla nomina provvede il Sindaco.
10. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

11. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta di referendum e di svolgimento della consultazione, le procedure per la verifica di ammissibilità, nonché i requisiti formali del quesito da sottoporre a referendum.

Art. 73

Effetti del referendum

1. In caso di referendum consultivo, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione, il consiglio comunale adotta gli atti conseguenti all'esito del referendum. Qualsiasi determinazione che si discosti, anche parzialmente, dall'orientamento risultante dall'esito referendario, deve essere espressamente ed adeguatamente motivata.
2. Ove l'orientamento risultato prevalente abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale non può assumere determinazioni contrastanti con esso.
3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione del risultato del referendum. Entro la medesima data il consiglio comunale adotta gli atti eventualmente necessari per la sostituzione di quelli abrogati o, comunque, per regolamentare gli effetti del referendum, in conformità all'esito della consultazione.

Art. 74

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. L'organo comunale competente, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio decide la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO II

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Art. 75

Informazione e comunicazione

1. Tutti gli atti del comune, delle aziende, istituzioni ed enti partecipati sono pubblici, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge.
2. Il comune svolge la propria attività secondo criteri di razionalità, trasparenza ed immediatezza, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi, osservando, salvo il disposto del comma precedente, il principio della pubblicità degli atti in ogni fase del procedimento amministrativo.

Art. 76

Accesso agli atti e ai dati

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello Statuto, e secondo le modalità fissate

dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti ed ai dati in possesso dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organismi strumentali e partecipati, nonché dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare, il regolamento di cui al comma 1, ferma restando la riserva di legge di cui all'art. 10 del T.U. 267/2000:

- a) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici siano subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- b) detta le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso.

Art. 77

Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta ed i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e partecipati, nonché dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire l'informazione:

- a) sugli atti e sui dati in possesso dell'Amministrazione;
- b) sui contributi economici e sui servizi resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni della loro erogazione;
- c) sugli atti di interesse generale, di norma attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- d) a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle istanze ricevute.

3. Il Comune adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni sia interna che nei rapporti con i cittadini.

Art. 78

Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione negli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune, in riferimento agli organismi associativi cui partecipi, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti ed ai dati.

2. E' altresì impegnato a favorire un flusso di dati ai cittadini analogo a quello che il comune pone in essere per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 79

La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisite per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti dalla Giunta Comunale ed esaminati previamente dalla Commissione consiliare competente.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, e' deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre o comunque entro altro termine fissato in base alla legge osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 80

Programmazione degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma triennale dei lavori pubblici, nell'ambito della programmazione complessiva degli investimenti risultante dalla relazione revisionale e programmatica.
2. Il programma dei lavori pubblici è accompagnato dall'elenco annuale delle opere da eseguire nell'anno di approvazione, comprendente l'elencazione specifica di ciascuna opera con tutti gli elementi descrittivi richiesti dalla legge.
3. Il programma individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA - I BENI - I CONTRATTI

Art. 81

Le risorse correnti

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impegno di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. L'ente assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 82

Le risorse per gli investimenti

1. L'ente attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, possono essere impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 83

La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta Comunale individua il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, linee d'indirizzo per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti attraverso l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, sono deliberate dalla Giunta.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. Le alienazioni del patrimonio immobiliare o mobiliare sono disciplinate mediante appositi regolamenti al fine di assicurare criteri di trasparenza e pubblicità.

Art. 84

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permutazioni, alle locazioni, agli affitti e alle altre forme contrattuali connesse alle proprie attività istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente o del responsabile del Servizio interessato indicante:

- a) il fine che con il loro contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente o il responsabile competente.

CAPO III
**LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA
GESTIONE**

Art. 85

Il collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri prescelti in conformità a quanto dispongono l'art. 234 del T.U. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 e il Regolamento di Contabilità.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 86

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 87

Controllo della gestione

1. Con apposite norme regolamentari sono definite le linee fondamentali dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 88

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito o ad altro soggetto abilitato dalla legge.
2. La concessione e' regolata da apposita convenzione.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune può provvedere a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

**TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE**

Art. 89

Entrata in vigore e pubblicità dello Statuto

1. Il presente Statuto. entra in vigore dopo la pubblicazione nei modi di legge. E' compito della Giunta renderlo disponibile per tutti i cittadini che ne fanno richiesta e pubblicizzarlo nelle forme più idonee.

Art. 90

Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione. Si applica l'art 1 comma 3, del T.U. approvato con d.lgs.18 agosto 2000, n.267.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**